

11656/UG/gp

Milano, 15 giugno 2010

Al Dott. Amedeo Bianco
Presidente FNOMCeO

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri

Loro Sedi

Caro Presidente,

il Consiglio dell'Ordine che presiedo, nella seduta del 14 giugno 2010, ha giudicato come antideontologici alcuni passaggi della normativa che riguarda l'invio del certificato di malattia *online*. In particolare, riteniamo compito non-medico l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo di reperibilità del lavoratore (se diverso da quello di residenza) (cfr il "disciplinare tecnico" allegato al DM 26 febbraio 2010 pubblicato sulla G.U. 19 marzo 2010). Tale indicazione non solo mortifica la professionalità dei Medici, ma soprattutto, rappresenterà di certo una grave occasione di turbativa del rapporto di fiducia medico-paziente in caso di contenziosi che insorgano tra ente previdenziale o datore di lavoro e lavoratore se questi non venga trovato al proprio domicilio in occasione della visita fiscale.

Altra importante problematicità irrisolta è rappresentata dall'impossibilità pratica di inviare il certificato in caso di visita domiciliare: anche per questo siamo preoccupati di eventuali ricadute sui cittadini e sul rapporto medico-paziente.

Infine, nel constatare che la nota della Regione Lombardia prot. H1.2010.0019199 del 27/05/2010 data al 19 giugno l'entrata in vigore dell'obbligatorietà dell'invio online del certificato di malattia, di nuovo siamo preoccupati per le pesanti ricadute sulla popolazione e per i contenziosi che si apriranno anche con i Medici in quanto, **ad oggi, nessun Medico di Medicina Generale e nessun Medico Dirigente ci risulta dotato delle "credenziali informatiche" (PIN, etc) necessarie per l'invio del certificato online.**

Collateralmente Ti vorremmo significare che abbiamo ben letto la Tua "comunicazione n° 46" relativa alla seduta del 25 maggio u.s. della Commissione Affari Costituzionali, tuttavia vogliamo riproporre alla Tua attenzione il fatto che illustri giuristi affermano che è anticostituzionale la norma che applica automaticamente al Medico la radiazione dall'Albo in caso di rilascio del certificato che attesti "*dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati*". La sanzione, nella sua enormità e,

soprattutto, nel suo automatismo, rimane a nostro avviso anticostituzionale anche nelle accezioni previste dall'articolo 24 bis del DDL 3209-bis in discussione alla Camera, che Tu citi nella suddetta "comunicazione".

In conclusione, Ti chiediamo di farTi parte attiva per risolvere l'imminente problematica che Ti abbiamo più sopra emarginato.

In urgente attesa di un Tuo cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Ugo Garbarini)